

LA LIBERTÀ RELIGIOSA NELL'EUROPA OCCIDENTALE

Silvio FERRARI

1. Per parlare di libertà di coscienza e di religione in Europa occidentale — questo è il titolo dell'intervento che mi è stato richiesto — occorre sapere in via preliminare dove finisce l'Europa occidentale e dove comincia quella orientale.

Non si tratta di una domanda oziosa. Il crollo dei regimi comunisti ha reso improvvisamente obsoleto il criterio fondamentale di distinzione che per oltre un quarantennio era servito a tracciare il confine politico, economico, giuridico e anche religioso tra l'Occidente e l'Oriente europeo, trascinando con sé tutta una serie di categorie storico-concettuali (la Chiesa del silenzio, i regimi ateistici, ecc.) che, per quanto approssimative, erano ancora ampiamente utilizzate per distinguere i rapporti tra Stato e Chiese nei paesi al di qua e al di là della cortina di ferro.

È dunque necessario individuare se esiste e, in caso affermativo, dove corre il nuovo confine ed è logico chiedersi — dato il contesto in cui si colloca questo intervento e l'assenza di evidenti suddivisioni politiche, giuridiche ed economiche tra l'Est e l'Ovest dell'Europa — se l'appartenenza religiosa lo possa fornire.

Subito viene alla mente la tradizionale partizione dell'Europa in tre grandi blocchi: i paesi della riforma, quelli dell'ortodossia e quelli cattolici. Ma, dopo il Vaticano II, il confine tra paesi cattolici e protestanti ha conservato una effettiva importanza? Oppure la vera linea di demarcazione corre tra l'Europa secolarizzata e l'Europa dove le tradizioni religiose (vecchie e nuove) mantengono in certo rilievo?

Lo storico francese Francois-Georges Dreyfus ha avanzato di recente una terza ipotesi, sostenendo che l'Europa è un'entità culturale corrispondente ai popoli che hanno per credo il simbolo di Nicea-Costantinopoli, che include il *filioque* rifiutato dagli ortodossi: questa Europa riunirebbe dunque i paesi cattolici e protestanti ma escluderebbe quelli ortodossi e musulmani.¹ Senza

¹ Dreyfus, F.-G., "Le protestantisme contre l'Europe", in Vincent, G. e J.-P. Willaime, *Religions et transformations de l'Europe*, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 1993, pp. 127-141.

accettare una visione così estremistica, che spingerebbe la Grecia fuori dall' - Europa, ci si può domandare se la tesi di Dreyfus non contenga un nocciolo di verità e se il confine tra Europa occidentale ed orientale (non invece tra Europa e non-Europa) non sia oggi un confine religioso che colloca ad Occidente i paesi cattolici e riformati e ad Oriente quelli ortodossi. La Polonia dunque farebbe spiritualmente parte dell'Occidente mentre la Grecia costituirebbe l'estrema propaggine meridionale dello' Oriente ortodosso.²

Qualunque sia la soluzione che si preferisce, è certo che il vecchio confine dell'Elba e del Danubio non serve più, neppure grossolanamente, a tracciare la mappa religiosa dell'Europa contemporanea. È dunque tempo che i geografi del sacro si rimettano all'opera per scoprire dove corrono le nuove frontiere: e poichè il loro lavoro non può trascurare il terreno dei rapporti tra Stato e Chiesa, anche il giurista (come ci ha insegnato Le Bras),³ ha qualcosa da dire.

2. Esiste un modello europeo occidentale di libertà religiosa, contrapposto ad un diverso modello europeo orientale (come farebbe supporre l'articolazione di questa tavola rotonda)? Oppure esiste un modello "cattolico" di libertà religiosa e accanto ad esso un modello "protestante" e un altro ancora "ortodosso" ?

L'esame della normativa internazionale fa sorgere i primi dubbi.

Tutti i paesi occidentali (nel significato "pre-1989" di questo termine) ma anche tutti i paesi orientali hanno infatti sottoscritto l'art. 18 del Patto sui diritti civili e politici o l'art. 9 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo: si sono così vincolati a rispettare la libertà di pensiero, coscienza e religione, hanno riconosciuto il diritto di manifestare — individualmente o insieme con altri, in pubblico o in privato — la propria religione o convinzione, con i soli limiti previsti dalla legge e necessari per tutelare l'ordine pubblico, la sanità e la morale pubblica, gli altrui diritti e libertà fondamentali.⁴

Passando all'esame delle norme costituzionali, i dubbi non fanno che aumentare.

Tutte le costituzioni dei paesi occidentali (sempre nel senso tradizionale del termine) contengono almeno una norma che tutela la libertà di religione, cioè il diritto di professare la religione o convinzione di propria scelta secondo modi

² Sul caso greco cfr., nello stesso volume indicato alla nota precedente, Makrides, V., *Le rôle de l'orthodoxie dans la formation de l'antieuropéanisme grecs*, pp. 103-116

³ Cfr., Le Bras, G., *La Chiesa del diritto*, Bologna, il Mulino, 1976. Si vedano più recentemente le indicazioni contenute in Park, C. C., *Sacred worlds. An introduction to geography and religion*, London-New York, Routledge, 1994.

⁴ Come è noto, il testo dell'art. 18 non è identico a quello dell'art. 9 e quindi non è indifferente che uno Stato abbia sottoscritto l'una o l'altra convenzione. Ma, a livello di definizioni di modelli teorici, le differenze tra le due norme non sono determinanti e del resto la mancata adesione ad uno dei due trattati è dovuta spesso a motivi che non dipendono in primo luogo dalle disposizioni relative alla libertà religiosa.

ed entro limiti che replicano sostanzialmente quelli tracciati dagli art. 18 del Patto e 9 della Convenzione.⁵ Ma anche le nuove costituzioni dei paesi orientali presentano in molti casi norme analoghe: le carte fondamentali della Romania (art. 29) e della Repubblica ceca (art. 15 e 16 della *Carta dei diritti e delle libertà fondamentali*, che è parte dell'ordinamento costituzionale), per esempio, contengono disposizioni che non hanno nulla da invidiare a quelle dell'Italia o della Germania.

Certamente, scendendo a livelli normativi inferiori, emergono differenze non trascurabili tra i sistemi legislativi dei singoli paesi: ma esse non sembrano comporsi secondo modelli precisi. Se in Grecia l'apertura del luogo di culto di una confessione di minoranza è soggetta all'autorizzazione del metropolita ortodosso (decr. 1369/1938, art. 41, par. 1), in Danimarca il sovrano è obbligato a fare parte della Chiesa nazionale (art. 6 Cost.) e in Francia è un reato celebrare un matrimonio religioso che non sia preceduto da quello civile. Ognuno, a questo livello, ha i propri scheletri nell'armadio ed è difficile stabilire quali siano i più ingombranti.

Questo esame dei dati normativi — forzatamente sommario — sembra dunque lasciare aperte due possibilità: che una nozione unitaria di libertà religiosa venga imponendosi in tutta l'Europa — cattolica, ortodossa e protestante; orientale ed occidentale — oppure che le norme internazionali e costituzionali sulla libertà religiosa non siano più una cartina di tornasole attendibile per verificare quanto effettivamente accade, in questo settore, nei vari paesi europei.

Entrambe le conclusioni sono, a mi parere, vere.

3. Esiste infatti una nozione di libertà religiosa che è propria di tutta l'Europa (e di quella che Hegel definiva, nel secolo scorso, un "annesso" dell'Europa: cioè l'America) e che risulta dall'incontro tra le radici cristiane e quelle laiche che costituiscono l'identità storica e culturale del Vecchio Continente.

Questa nozione si coglie con chiarezza contrapponendo l'Europa ai paesi islamici. In questi ultimi l'apostata — cioè colui che abbandona la religione musulmana per abbracciarne un'altra (o nessuna) — è esposto a sanzioni civili e penali che possono giungere fino alla condanna a morte; e il non musulmano — anche se fedele di una delle "religioni del libro", che godono di uno status privilegiato rispetto ad altre — è soggetto ad uno statuto giuridico di inferiorità in materia di diritto di famiglia, di successione ed in altri campi ancora.

Tutto ciò è estraneo allo spirito dell'Europa contemporanea, che ha assimilato e fatto propria l'idea del primato della coscienza individuale. In campo religioso

5 Modi e limiti non sono sempre definiti esplicitamente nelle carte costituzionali: ma dall'esame della giurisprudenza non si rilevano differenze fondamentali nell'interpretazione ed applicazione del diritto di libertà religiosa.

questo primato si estrinseca nel diritto di operare le scelte conformi alla propria coscienza senza subire per questo alcuna restrizione: tanto in Oriente come in Occidente, tra i cattolici come tra i protestanti e gli ortodossi, l'apostata ed il fedele di una religione di minoranza non è soggetto, per la sua scelta religiosa, ad alcuna *deminutio* dei diritti civili e politici spettanti a tutti i cittadini.

Il primato della coscienza è probabilmente il dato che meglio sintetizza la memoria storia dell'Europa contemporanea. Se efficacemente difeso contro le rinascenti tendenze integralistiche e nazionalistiche, esso può costituire il punto d'incontro tra le differenti tradizioni culturali dell'Oriente e dell'Occidente e le diverse esperienze religiosa dell'ortodossia, della riforma e del cattolicesimo: può divenire, in altre parole, il tratto costitutivo dell'identità dell'Europa nel confronto, che va facendosi sempre più serrato, con altre civiltà.

4. Le norme internazionali e costituzionali rispecchiano il diritto di libertà religiosa a questo livello di sintesi che ne qualifica l'essenza: ma, collocandosi a questa altezza, non "vedono" più il contesto dei rapporti giuridici e sociali in cui la libertà religiosa è immersa e da cui trae concreta sostanza.

Se è vero infatti che tutti possono praticare (entro certi limiti) una religione o una convinzione,⁶ non è invece vero che tutti possano praticarla in condizioni di parità.

La relazioni dello Stato con le diverse confessioni religiose sono contraddistinte, in tutti i paesi europei, da un notevole tasso di disuguaglianza: e ciò si ripercuote, indirettamente ma efficacemente, sul grado di libertà religiosa di cui godono individui e collettività. La disciplina dell'accesso ai mezzi di comunicazione e alle istituzioni pubbliche, quella dei finanziamenti e delle agevolazioni fiscali, la normativa scolastica e quella assistenziale sono i veri campi dove sono in gioco, oggi, i problemi della libertà religiosa: poichè il fedele che non può ricevere l'insegnamento della propria religione nella scuola pubblica non è soltanto meno "uguale" ma anche meno libero del fedele che goda invece di questa possibilità.⁷

Una nozione eccessivamente sintetica e formale di libertà religiosa, che ne ignori i nessi con il principio di uguaglianza, non ha la capacità di leggere nella sua integrità e complessità la problematica sottesa a questa libertà: per questa ragione l'esame dei testi di diritto internazionale e costituzionale — volti

6. Ciò è vero in linea generale. Ma resta il fatto che i limiti alla pratica religiosa sono sovente formulati in termini (si pensi alle nozioni di ordine pubblico e buon costume) che rinviano alla tradizione culturale di un paese: ne consegue che l'impatto di questi limiti è tanto più forte quanto più una religione è estranea a questa tradizione (è il caso dei "nuovi" movimenti religiosi e dell'Islam in Europa).

7. È ovvio che la disciplina giuridica delle confessioni religiose dipende anche da una serie di elementi di fatto (numero dei fedeli, distribuzione sul territorio, ecc.) che lo Stato deve tener in considerazione. Ma, in questa sede, si intende semplicemente sottolineare l'esistenza di un nesso tra libertà ed uguaglianza: al di sopra di una certa soglia di disuguaglianza è la stessa libertà religiosa a entrare "in sofferenza".

(giustamente) a definire la libertà religiosa nel suo nucleo essenziale — non consente di cogliere gli elementi che differenziano i grandi sistemi di libertà religiosa esistenti nel mondo.

È solo estendendo lo sguardo all'intero assetto dei rapporti tra Stato e confessioni religiose che ciò diventa possibile.

5. È divenuto un luogo comune affermare che l'Europa occidentale si articola in paesi separatisti, paesi concordatari e paesi con una Chiesa nazionale: ma questa suddivisione attribuisce eccessiva importanza alla qualificazione formale del rapporto che intercorre tra Stato e Chiesa e ne trascura il contenuto giuridico concreto. In tal modo non è in grado di percepire il processo di avvicinamento che, a livello legislativo, è in atto tra gli ordinamenti giuridici dei diversi paesi europei.

Il modello di relazioni tra Stato e Chiesa emergente in Europa occidentale può essere definito di "neutralità collaborativa". Lo Stato è neutrale (o imparziale) nei confronti dei diversi soggetti individuali (religiosi e non religiosi), a cui assicura parità di statuto giuridico, ma collabora largamente con i soggetti religiosi collettivi, creando condizioni di sostanziale favore per la loro azione. Nell'articolare questa collaborazione lo Stato è selettivo; instaura rapporti privilegiati con una e talvolta più Chiese, ma mai con tutte. Più precisamente è possibile distinguere tre livelli: ai piani nobili, una o due confessioni religiose di maggioranza; all'ammezzato il drappello di confessioni che godono di un regime meno favorevole ma pur sempre vantaggioso; negli scantinati i restanti gruppi religiosi, normalmente quelli meno integrati con la tradizione culturale del paese.

La libertà religiosa è ampia e generalizzata laddove sono in gioco diritti individuali; è diversamente graduata tra le varie confessioni religiose per quanto riguarda i diritti collettivi. Stante la connessione che esiste tra gli uni e gli altri, l'equilibrio complessivo del sistema di libertà religiosa in Europa occidentale è instabile e delicato: richiede un continuo controllo per evitare che le disparità tra la disciplina dei gruppi religiosi superino la soglia segnata dal principio di ragionevolezza e comincino a "mordere" troppo in profondità sulle stesse libertà individuali.

È questo un modello esclusivo dell'Europa occidentale oppure può essere esteso anche all'Europa orientale, post-comunista, ortodossa? Ho qualche idea in proposito: ma questo è il tema del professore Fürst a cui cedo volentieri la parola.